



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, concernente il recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005 e, in particolare, l'articolo 5:
- comma 3, il quale dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società";
  - comma 4, il quale prevede che le misure dei compensi da attribuire alle categorie effettivamente impiegate nelle attività in argomento sono determinate con decreto del Ministro della difesa;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il codice dell'ordinamento militare;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 150;
- VISTO il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 513, che regola gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento e alla condotta dei convogli sulle ferrovie in regime di concessione;
- TENUTO CONTO che fra il Ministero della difesa e le aziende Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. e Trasporto passeggeri Emilia-Romagna s.p.a. intercorrono rapporti di collaborazione regolati da distinte convenzioni e che quelle sottoscritte in data 25 novembre 2015 stabiliscono le modalità operative delle attività di

15/10

comune interesse istituzionale e, in particolare, l'erogazione da parte delle società ferroviarie convenzionate di un contributo finanziario forfettario, su base annua, da ripartire al personale militare che abbia effettivamente espletato attività di formazione operativa e mantenimento delle abilitazioni sulla rete e sugli impianti ferroviari, nonché funzioni di coordinamento e formazione;

- RAVVISATA ai fini dell'attribuzione della misura dei compensi in argomento, l'opportunità di riferirsi:
- a) quanto ai servizi resi nello svolgimento delle attività sugli impianti ferroviari per formazione operativa e mantenimento delle abilitazioni, a parametri retributivi fissi corrispondenti ai valori di profilo abilitativo/figura professionale di categoria individuati nella citata convenzione;
  - b) con riguardo alle funzioni di coordinamento e formazione, a criteri di ripartizione equa, che tengano conto dei diversi livelli di responsabilità della catena di comando logistico e dei quadri del reggimento genio ferrovieri, in relazione al grado rivestito dal personale interessato, nonché ai parametri di graduazione retributiva vigenti per le indennità di impiego operativo, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio centrale di rappresentanza dei militari con delibera n. 36/XII in data 24 giugno 2020;
- VISTA la proposta avanzata dal Capo di Stato maggiore della difesa;

## DECRETA

### ART. 1

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a) "*società ferroviarie*", gli operatori economici firmatari delle convenzioni con l'Amministrazione della difesa;
  - b) "*attività ferroviaria*", la formazione operativa e il mantenimento delle abilitazioni sulla rete e sugli impianti delle società ferroviarie, effettuati anche per conto delle stesse;
  - c) "*funzioni di coordinamento e formazione*", il complesso dei compiti funzionali all'espletamento delle attività di cui alla lettera b) e di collegamento con le società ferroviarie, nonché le attività rivolte all'addestramento militare di carattere ferroviario e alla preparazione professionale del personale in campo ferroviario, nei vari profili specialistici previsti e richiesti dall'Amministrazione della difesa e concordati, nell'ambito di apposite convenzioni, con le stesse società;
  - d) "*somma annuale*" da ripartire, ciascuna delle due distinte entità finanziarie, nel seguito indicate altresì "*S<sub>1</sub>*" e "*S<sub>2</sub>*", erogate dalle società ferroviarie e rese disponibili, anche per importo complessivo, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, finalizzate a compensare, rispettivamente, le attività e le funzioni di cui alle lettere b) e c);
  - e) "*convenzioni*" di riferimento, gli atti formali di natura pattizia vigente nel periodo considerato tra l'Amministrazione della difesa e le società ferroviarie, che regolano gli

- aspetti operativi e finanziari tra le parti, per il coordinamento, la formazione, l'addestramento operativo e il mantenimento delle abilitazioni ferroviarie, contemplando modalità e criteri di quantificazione della somma di cui alla lettera d);
- f) "*profilo abilitativo/figura professionale*", l'agente ferroviario operante nelle società ferroviarie, la cui funzione è corrispondente agli incarichi militari ferroviari stabiliti dalle tabelle organiche del reggimento genio ferrovieri e la cui corrispondenza è esplicitata nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, e nelle convenzioni di riferimento.

## ART. 2

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, la misura dei compensi da attribuire, con riferimento alle attività e alle prestazioni effettuate a decorrere dal 26 novembre 2015, al personale militare effettivamente impiegato sia in attività ferroviaria su reti e impianti delle società ferroviarie sia in funzioni di coordinamento e formazione.
2. I procedimenti di erogazione agli aventi diritto si concludono nel termine di cui all'articolo 1046, comma 1, lettera s), n. 5), punto 5.7), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, decorrente dalla data di registrazione del presente decreto, ovvero, se successiva, da quelle di riassegnazione dei proventi di cui al comma 3.
3. Per i proventi derivanti dalle prestazioni e attività rese dall'Amministrazione non comprese tra quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, si applicano l'articolo 549 del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66 e l'articolo 510 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 90.

## ART. 3

### *Compensi per attività ferroviaria*

1. Il personale militare impiegato per lo svolgimento di attività ferroviaria opera nei profili abilitativi/figure professionali indicati nel citato allegato 1 o nelle corrispondenti qualifiche stabilite dalle convenzioni di riferimento.
2. La misura dei compensi per la ripartizione al personale di cui al comma 1 della somma "S1" di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) - una volta versata dalle società ferroviarie all'Amministrazione della difesa secondo quanto stabilito dalle convenzioni di riferimento - è determinata sulla base del compenso giornaliero relativo a ciascun profilo abilitativo/figura professionale stabilito nell'ambito delle convenzioni di riferimento e del numero di giorni di assegnazione alle società ferroviarie per l'impiego in attività ferroviaria durante l'anno solare di riferimento. I valori sono arrotondati, per approssimazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## ART. 4

### *Compensi per le funzioni di coordinamento e formazione*

1. Le funzioni di coordinamento e formazione sono espletate, presso il Comando trasporti e materiali, dal Comandante del Comando trasporti e materiali, dal Capo reparto trasporti, dal Capo ufficio movimenti e trasporti, dal Capo sezione e dal personale militare della sezione circolazione e concorsi, nonché da tutto il personale militare in servizio permanente del Reggimento genio ferrovieri non compreso nel precedente articolo.
2. La somma "S2" di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) - una volta versata dalle società ferroviarie all'Amministrazione della difesa secondo quanto stabilito dalle convenzioni di riferimento - è ripartita tra il personale in servizio permanente impiegato in "*funzioni di coordinamento e formazione*" sotto forma di compensi, la cui misura è

determinata tenendo conto del numero di giorni di effettivo impiego nelle citate funzioni nel territorio nazionale, nel limite massimo di trecento giornate annue, nonché del grado rivestito, secondo i criteri di determinazione indicati nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto.

3. Sono fatti salvi i compensi, se più favorevoli al personale, ove spettanti ai sensi dell'articolo 3.

4. La somma "S<sub>2</sub>", complessivamente destinata a compensare le funzioni di cui al comma 1, è fissata dalla convenzione in vigore per l'anno solare di riferimento entro il limite massimo del 16% dell'importo complessivo dovuto da parte delle società ferroviarie per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

#### ART. 5

##### *Norma di salvaguardia*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, 15 OTT 2020

IL MINISTRO  


ATTIVITA' FERROVIARIA

Personale militare destinatario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente decreto ministeriale, dei compensi per attività ferroviaria e relativa misura:

Incarico militare	Profilo abilitativo/ figura professionale (aziende FER/Tper)	Impiego in attività ferroviaria	Valore economico attribuito alla giornata di attività ferroviaria espresso in euro e riferito alle convenzioni firmate il 25 novembre 2015 (*)
Capo Treno	Capo treno/Operatore Polifunzionale		9.00
Macchinista		Macchinista 1° Agente	20.00
		Macchinista 2° Agente in tirocinio	9.00
Capo Stazione	Capo Stazione-Dirigente Centrale Operativo (DCO)	Capo Stazione-Dirigente Centrale Operativo (DCO)	20.00
	Capo Stazione-Dirigente Movimento (DM)	Capo Stazione-Dirigente Movimento (DM)	15.00
Manovratore/ Deviatore	Manovratore Deviatore/Operatore Polifunzionale	Manovratore addetto alla guida del locomotore su linea FER di treni cantieri e similari	12.00
		Manovratore addetto alla guida del locomotore in stazione RFI/FER	9.00
		Manovratore, Verificatore, Formatore a bordo treno	9.00
		Manovratore, Verificatore, Formatore a terra	7.00
		Manovratore a terra	5.00
		Deviatore	5.00
Operatore dell'infrastruttura ferroviaria e pontiere per unità ferrovieri	Operatore della Manutenzione Infrastrutture	Deviatore, Operatore abilitato alla verifica, Operatore abilitato alla formazione treni, Operatore della manutenzione infrastrutture	5.00
Vari incarichi	Istruttore		10.00

(\*) I valori sono suscettibili di adeguamento in caso di modifica / rinnovo delle convenzioni.

In caso di futuri inserimenti nelle convenzioni di riferimento di nuove figure professionali, non equiparabili alle precedenti, si provvederà alla definizione di una nuova categoria.

Si specifica che nessun compenso sarà corrisposto durante:

- la formazione d'aula;
- l'attività di conoscenza impianti;
- l'attività di conoscenza delle linee ferroviarie;

- il tirocinio pratico (al solo abilitato alla condotta sarà riconosciuto il compenso anche per l'attività di tirocinio pratico, che prevede lo svolgimento di n. 250 giornate di macchina),  
e comunque finché il militare non possa svolgere in piena autonomia le mansioni proprie del profilo abilitativo ricoperto.

FUNZIONI DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE

1. La misura dei compensi, per ripartizione delle somme ai sensi degli articoli 1 e 4 del presente decreto, è stabilita in base ai seguenti fattori o parametri:
  - a) *entità della somma* disponibile  $S_2$  da ripartire, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d);
  - b) *coefficiente moltiplicatore*  $C, C_1, \dots C_n$ , che esprime i diversi livelli di responsabilità in relazione al grado rivestito; (\*)
  - c) *presenze effettive* realizzate complessivamente nel periodo considerato:  $P$  (sommatoria delle presenze individuali per singoli gradi  $p$ ),  $P_1$  (sommatoria delle presenze individuali per singoli gradi  $p_1$ ), ...  $P_n$  (sommatoria delle presenze individuali per singoli gradi  $p_n$ );
  - d) *graduazione della misura* del compenso  $T$  nell'ambito dei vari gradi:  $T$  (importo base del 1° Cap. Magg.) =  $T \cdot C$ ;  $T_1 = T \cdot C_1$  ...  $T_n = T \cdot C_n$ .
2. Calcolo del compenso giornaliero di base  $T$  (importo unitario, al lordo delle ritenute contributive e fiscali):  $S_2 = T[(P \cdot C) + (P_1 \cdot C_1) + \dots (P_n \cdot C_n)]$ . Da cui:  $T = S_2 / [(P \cdot C) + (P_1 \cdot C_1) + \dots (P_n \cdot C_n)]$ .
3. Al singolo dipendente è attribuito, per il periodo considerato e nel limite di 300 giornate annue, l'importo complessivo risultante dal compenso giornaliero lordo per il grado rivestito  $T, T_1 \dots T_n$  moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva attività prestata  $p, p_1 \dots p_n$ .

Nota (\*):

Il *coefficiente moltiplicatore* è il valore ponderale risultante dal rapporto tra le misure iniziali, per i vari gradi, dell'indennità d'impiego operativo di base, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, vigenti nel periodo considerato, ponendo come *importo di riferimento* (divisore) di tale indennità quello spettante al grado di 1° Caporal maggiore, cui si attribuisce il valore di *coefficiente 1*. Agli importi (dividendi) dei gradi superiori corrispondono *coefficienti* > 1. In caso di promozione, ove più favorevole, si applica il coefficiente del grado di provenienza.

I corrispondenti coefficienti a normativa vigente risultano come segue (\*):

Gradi	Indennità operativa di base (€)	corrispondenti coefficienti C (da calcolo)	Gradi	Indennità operativa di base (€)	corrispondenti coefficienti C (da calcolo)
Gen. C.A.	685,65	5,713	Mar.Ca.	278,89	2,324
Gen.D./Magg.Gen.	685,65	5,713	Mar.Ord. + 25 anni	299,55	2,496
Gen.B./Brig. Gen.	640,44	5,337	Mar.Ord. + 15 anni	258,23	2,151
Col. + 23 anni da U.	640,44	5,337	Mar.Ord. + 10 anni	237,57	1,979
Col. + 25 anni di serv.	595,23	4,96	Mar.Ord.	180,76	1,506
Col.	550,02	4,583	Mar. + 25 anni	299,55	2,496
Ten.Col. + 23 anni da U.	640,44	5,337	Mar.	154,94	1,291
Ten.Col. + 25 anni di serv.	595,23	4,96	Serg.Magg.Ca. + 29 anni	306,55	2,554
Ten.Col. + 13 anni da U.	550,02	4,583	Serg.Magg.Ca. + 25 anni	299,55	2,496
Ten.Col.	371,85	3,098	Serg.Magg.Ca.	278,89	2,324
Magg. + 23 anni da U.	640,44	5,337	Serg.Magg. + 18 anni	258,23	2,151
Magg. + 25 anni di serv.	595,23	4,96	Serg.Magg. + 15 anni	237,57	1,979

<i>Gradi</i>	<i>Indennità operativa di base (€)</i>	<i>corrispondenti coefficienti C (da calcolo)</i>	<i>Gradi</i>	<i>Indennità operativa di base (€)</i>	<i>corrispondenti coefficienti C (da calcolo)</i>
Magg. + 13 anni da U.	550,02	4,583	Serg.Magg.	180,76	1,506
Maggiore	343,44	2,862	Serg. + 10 anni	180,76	1,506
Cap.	333,11	2,775	Serg.	160	1,333
Ten.	299,55	2,496	C.le Magg.Ca.Sc. + 29 anni	278,89	2,324
S.Ten. + 15 anni di serv.	258,23	2,151	C.le Magg.Ca.Sc. + 25 anni	258,23	2,151
S.Ten.	165,27	1,377	C.le Magg.Ca.Sc. + 17 anni	237,57	1,979
1° Lgt./Lgt.	343,44	2,862	C.le Magg.Ca.Sc.	229,82	1,915
1° Mar. + 29 anni	343,44	2,862	C.le Magg.Ca.	180,76	1,506
1° Mar. + 25 anni	333,11	2,775	C.le Magg.Sc.	154,94	1,291
1° Mar.	299,55	2,496	1° C.le Magg.	120	1
Mar.Ca. + 25 anni	299,55	2,496			

Il presente criterio di definizione dei coefficienti moltiplicatori si applica per l'attuazione di ulteriori convenzioni ferroviarie, nonché al variare del rapporto tra le misure dell'indennità di impiego operativo di base stabilite per i vari gradi.

I valori dei coefficienti sono arrotondati, per approssimazione, alla terza cifra decimale.

(\*) A titolo esemplificativo, gli importi sono stati calcolati sulla misura base dell'indennità di impiego operativo di base vigenti nell'anno 2018.